

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Tardivo deposito di un documento ex art. 183, comma 6, c.p.c.: rilievo d'ufficio indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte**

Con riferimento al tardivo deposito di un documento quando si siano oramai realizzate le preclusioni istruttorie (termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.), va affermato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.

NDR: in tal senso Cass. 4376/2000.

**Tribunale di Napoli, sentenza del 4.12.2019, n. 10795**

...omissis...

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti *omissis*, sulla scorta della regolare notifica dell'atto di citazione, al *omissis*, il *omissis*, e della regolare rinotificazione dell'atto di citazione al *omissis* (giusta ordinanza emessa all'udienza del 6.12.2011) il 21.12.2011. Entrambi i convenuti, pur regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.

Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, dovrà essere rigettata.

È documentato in atti (doc. n. 1, produzione Curatela) che con contratto preliminare del 20 febbraio 2002 i *omissis* promettevano in vendita alla *omissis* Sas l'immobile *omissis*, per il prezzo di Lire 3.850.000.000 (ossia, Euro 1.988.357,11) oltre iva, da pagarsi entro il 31.12.2009, in parte mediante estinzione del mutuo concesso ai promittenti venditori dalla *omissis* S.p.a. con atto in data 21.11.01 di Lire 1.000.000.000. Il contratto prevedeva, altresì, che eventuali versamenti effettuati prima della stipula del contratto definitivo di vendita dalla promittente acquirente in favore dei promittenti venditori sarebbero stati imputati a caparra confirmatoria.

In relazione a tale contratto, la Curatela ha dedotto di aver instaurato un separato giudizio nei confronti degli attuali convenuti, onde ottenere la declaratoria di avvenuto riscatto dell'immobile promesso in vendita, in favore della società fallita o, in subordine, la declaratoria di nullità del contratto stesso o, in ulteriore subordine, la declaratoria di trasferimento in favore della società fallita, ex artt. 1705 e 2932 c.c.

In corso di causa, la Curatela ha versato in atti la sentenza n. 10486/2011 del 13.12.2011 del Tribunale di Napoli, con la quale, in riferimento al suddetto giudizio, veniva rigettata la domanda della Curatela medesima, nonché la sentenza n. 1158/2013 del 10.4.2013 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in riferimento al gravame proposto avverso tale sentenza, il Collegio così provvedeva: "...2) rigetta l'appello proposto avverso la statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuto riscatto; 3) dichiara la nullità della sentenza impugnata sulla statuizione di rigetto della ulteriore domanda di simulazione proposta dalla curatela, per difetto di contraddittorio; 4) rimette le parti al primo giudice con in termini di cui all'art. 353,2 comma c.p.c. per la riassunzione del giudizio sulla domanda di simulazione e su quella ad essa ulteriormente subordinata". In relazione alla rimessione delle parti al primo giudice, di cui a tale sentenza di appello, la Curatela non ha dedotto di aver riassunto il giudizio ovvero di aver impugnato la sentenza.

Allo stato, quindi, occorre innanzitutto evidenziare che la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra la somma di Euro 1.525.391,98 e quella di cinquecentosessanta milioni, che la Curatela ha proposto condizionatamente all'accoglimento delle domande proposte nel giudizio conclusosi con la richiamata sentenza n. 1158/2013 della Corte di Appello di Napoli, non potrà essere accolta, attesa la mancata realizzazione del presupposto su cui si fonda.

Non potrà essere accolta, tuttavia, nemmeno la domanda di condanna dei convenuti al pagamento, in solido, della somma di Euro 1.525.391,98, che la Curatela ha proposto a titolo di ripetizione degli utili asseritamente prelevati in eccesso dai convenuti nel periodo 2004-2006 ovvero in quanto corrispondente alla somma che la società ha anticipato ai suoi soci per l'acquisto dello stabilimento che è stato invece espropriato da *omissis*.

Invero, per effetto del contratto preliminare di vendita 20 febbraio 2002, come si è rilevato, la Mo. Sas era tenuta a versare ai convenuti, a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile promesso in vendita, pattuito in Lire 3.850.000.000 (pari a Euro 1.988.357,11), detratto l'importo di Lire 1.000.000.000 (pari a Euro 516,457,43) di cui al mutuo in data 21.11.01, l'ulteriore somma di Euro 1.471.899,68 oltre iva. Tale contratto preliminare, infatti, alla luce della vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti e inerente proprio la validità ed efficacia del contratto stesso, deve ritenersi produttivo di effetti tra le parti, così che le somme che parte attrice assume essere state prelevate dai convenuti nel periodo 2004-2006, pari ad Euro 1.525.391,98, non possono essere considerate prelievo di utili inesistenti ad opera dei soci, come allegato dalla Curatela, bensì corrispettivo da imputare a caparra confirmatoria come

espressamente disciplinato nel medesimo contratto preliminare di vendita. In buona sostanza, per lo stesso periodo 2004-2006, nel corso del quale la Curatela assume che i convenuti si erano appropriati di utili inesistenti, i convenuti medesimi vantavano, nei confronti della società, un credito pari ad un importo corrispondente a quello imputato dalla Curatela proprio ad utili inesistenti.

In effetti, l'imputabilità delle somme acquisite dai convenuti nel periodo 2004-2006 al corrispettivo inerente il contratto preliminare di compravendita del 20 febbraio 2002, emerge anche dalla relazione peritale firma della dott.ssa *omissis*, versata in atti dalla Curatela. In tale relazione, infatti, si dà preliminarmente atto che "nel febbraio 2002 i neoproprietari sigg.ri *omissis* compromettono in vendita l'immobile di cui è argomento e la *omissis* sas promette di acquistarlo al lievitato prezzo di Lire 3.850.000.000 oltre iva (sette volte maggiore rispetto al prezzo pagato due mesi prima) da versarsi entro il 31/12/2009. Il prezzo doveva essere corrisposto, in parte a mezzo estinzione del mutuo contratto dai *omissis* nel novembre 2001 e veniva stabilito che eventuali versamenti eseguiti prima della stipula del definitivo... sarebbero stati imputati a caparra confirmatoria". Risulta ivi anche confermato che il 25/11/2005 la banca *omissis* S.p.A. concedeva alla *omissis* Sas un prestito di Euro 1.500.000,00 erogato sul c/c n. (...). La relazione in esame, quindi, specifica che la somma complessiva corrispondente agli importi prelevati in eccesso dai soci rispetto alla quota di utili loro spettanti - somma quantificata nell'importo di Euro 1.412.367,87 che "verrà poi imputato al conto ant. per imm. materiali dove peraltro affluiranno ulteriori scritture ricollegabili all'acquisto del capannone fino al concorrenza dell'importo di Euro 1.525.391,99" - risulta poi stornata per effetto di una scrittura di permutazione finanziaria, che determinerà l'accensione di un conto denominato ant. per imm. materiali, acceso proprio in ragione del regolamento per l'acquisto del capannone. Ciò si evince "sia per la portata degli importi in esso trascritti (consimili a quelli previsti dal contratto preliminare) sia per la franchezza delle annotazioni datate 06/08/2008 e 30/09/2008... che manifestamente ricollegano l'operazione contabile alla descrizione anticipo per acquisto capannone".

Orbene, attesa l'efficacia tra le parti del preliminare di vendita del 20 febbraio 2002, non può che dedursi che le somme incassate dai convenuti, nel periodo 2004-2006, rappresentino il corrispettivo di cui a tale preliminare di vendita o, quantomeno, che l'efficacia del contratto in discorso non consente di ritenere che dette somme costituiscano prelievo di utili inesistenti da parte dei soci.

A ben vedere, insomma, anche laddove l'acquisizione probatoria in atti consentisse di ritenere sufficientemente dimostrata l'allegazione della Curatela, circa l'inesistenza di utili della società fallita nel periodo 2004-2006, nondimeno ciò potrebbe comportare l'obbligo dei convenuti di ripetere le somme effettivamente percepite dalla società in detto periodo, fino a concorrenza dell'importo loro dovuto per effetto del contratto 20 febbraio 2002, in ragione evidentemente dell'obbligazione di pagamento assunta nei loro confronti dalla società con tale contratto.

Ne deriva, in definitiva, l'insussistenza del presupposto in virtù del quale la Curatela ha chiesto la condanna dei convenuti alla ripetizione delle somme incassate, ossia il prelevamento di utili non prodotti dalla società a cui essi partecipavano in qualità di soci accomandanti.

Ciò non può che determinare il rigetto della domanda.

Peraltro, mette conto evidenziare, per completezza, che dall'acquisizione documentale in atti non è sufficientemente ravvisabile il prelevamento di utili inesistenti, ad opera dei convenuti, nel periodo 2004-2006, come dedotto con la domanda introduttiva del giudizio.

Sul punto, si osserva quanto segue.

Con ordinanza 12.12.2012 veniva conferito al c.t.u. nominato, dott. *omissis*, di accertare, "alla luce della documentazione in atti e delle domande formulate da parte attrice nel proprio atto introduttivo, anche alla luce delle conclusioni della CTU

nominata dal Giudice Delegato del Fallimento, la consistenza patrimoniale della società all'epoca dei fatti, la correttezza dei bilanci e dei prelievi soci".

Ora, in ordine alla verifica della correttezza dei bilanci - verifica propedeutica a quella sulla consistenza patrimoniale della società - il c.t.u. ha riferito di essere impossibilitato al relativo esame, poiché occorrerebbe verificare congiuntamente i bilanci e la documentazione contabile della società per gli anni in questione, ma nulla purtroppo è stato depositato per poter condurre detta analisi. Ed in effetti, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., parte attrice non aveva prodotto la documentazione contabile collegata ai bilanci sociali.

La veridicità dei dati aziendali della *omissis* Sas, peraltro, risulta dichiarata nella relazione ex art. 161, comma III, L. F., a firma del dott. *omissis* (cfr. all. 13-17, memoria istruttoria Curatela), ove detto professionista, analizzando i bilanci sociali 2006-2008, le schede contabili relative ai crediti e ai debiti, le scritture contabili e lo stato analitico ed estimativo delle attività ha potuto affermare di aver "verificato la corrispondenza dei dati espressi nel bilancio alla data del 20 novembre 2008 con l'effettiva situazione patrimoniale ed economica della società, come risulta dalla documentazione contabile esaminata. Dalla verifica è emerso che i dati di bilancio corrispondono a quelli della contabilità". In ordine alla valenza di tale relazione, occorre evidenziare che essa, come ha correttamente sottolineato il CTU, soggiace al particolare rigore di cui all'art. 161 L. F. circa le sanzioni civili e penali in ipotesi di dolo o colpa grave dell'asseveratore, ha quindi verificato la corrispondenza dei dati espressi nel bilancio alla data del 20 novembre 2008 con l'effettiva situazione patrimoniale ed economica della società.

Ad ogni modo, dagli accertamenti compiuti dal CTU dott. *omissis* è emerso che "*omissis*".

Pertanto, non avendo rinvenuto la documentazione contabile, il CTU ha dato atto di non aver potuto accertare la sussistenza o meno di uno stato deficitario della società nel periodo precedente al 2007 ovvero di non aver potuto accertare la scorretta redazione dei bilanci risalenti al medesimo periodo precedente al 2007.

Se ne deve quindi concludere che, sulla scorta dell'accertamento peritale demandato al CTU con l'ordinanza del 12.12.2012, impossibile essendo risultata la necessaria verifica della sussistenza di uno stato di incapienza della società e/o la verifica della redazione di bilanci "manipolati" nel periodo 2004-2006, non emerge in atti la prova che i convenuti, in detto periodo, abbiano effettuato prelievi di utili inesistenti in violazione dell'art. 2303 c.c.

Invero, in risposta al quesito circa la correttezza dei prelievi soci, il CTU, una volta evidenziato il doppio sbarramento posto dall'art. 2303 c.c. alla possibilità di distribuzione degli utili, ossia il reale conseguimento di utili e l'assenza di una situazione di incapienza, non ha potuto che confermare, sotto il primo profilo, di non essere in grado, "come già riferito nella risposta al secondo quesito, di verificare se gli utili siano fittizi o siano stati realmente conseguiti" e, sotto il secondo profilo - incentrandosi sui "bilanci 2007-2008-2009 depositati dai convenuti, nonché sulla relazione redatta dal CTP del Fallimento, dott.ssa *omissis* " - che "L'unica verifica che è stato possibile condurre è relativa alla concordanza tra i prelievi soci dedotti dalla CTP, con gli estratti conto bancari allegati agli atti di causa (cfr. estratto allegato n. 5). Sotto tale profilo lo scrivente riferisce che agli atti di causa sono presenti unicamente estratti conto della Banca *omissis*... Per quanto attiene invece agli importi prelevati per cassa e per quelli prelevati dagli altri istituti di credito, in considerazione dell'assenza di documentazione, alcuna verifica è stato possibile effettuare".

Nel prosieguo della relazione peritale, poi, il CTU, non avendo avuto a disposizione, per esaminarli, i documenti e libri contabili della società, ha proceduto a riassumere il contenuto della relazione della dott.ssa *omissis*, specificamente evidenziando di fare "affidamento sulla bontà dei dati riportati dalla dott.ssa *omissis*, senza avere la possibilità di confrontarli con (non depositati) documenti e libri contabili". Da pagina 10 a pagina 14 della relazione, infatti, il CTU procede a riassumere il contenuto della

relazione della dott.ssa *omissis*, riportandone gli importi ivi imputati a prelevamento soci, il cui saldo al 31.12.2007, per un totale di Euro 1.412.387,87 veniva girocontato al conto ant. per imm. materiali, che accoglierà altri movimenti per chiudersi, al 30/09/2008, con un importo di Euro 1.525.391,99, così che "leggendo i dati aggregati della dott.ssa *omissis* emerge che i soci, a partire dal 2004, e fino al 30/09/2008, hanno prelevato somme in eccedenza agli utili conseguiti, contravvenendo al primo divieto di cui all'art. 2303, comma I c.c." e "sempre prendendo per buoni gli importi dedotti dal dott. *omissis* e dalla dott.ssa *omissis* emerge che, a partire dall'anno 2006, i patrimoni netti negativi rappresentavano una causa ostativa alla ripartizione degli utili, contravvenendo dunque anche al divieto di cui al citato art. 2303, comma II c.c."

Senonché, i dati aggregati di cui alla relazione della dott.ssa *omissis* (c.t.u. nominata dal Giudice Delegato del Fallimento) conseguono all'esame di documenti e libri contabili della società che, tuttavia, non erano stati depositati, entro i termini preclusionali prescritti dal codice di rito, nel presente giudizio. Ne deriva, evidentemente, che la relazione peritale del CTU dott. *omissis*, nella specifica parte in esame, ha contenuto sostanzialmente ricognitivo delle risultanze di quella della dott.ssa *omissis*. Come si è visto, infatti, il dott. *omissis* ha esplicitamente premesso di aver "fatto affidamento sulla bontà dei dati riportati dalla dott.ssa *omissis*, senza avere la possibilità di confrontarli con (non depositati) documenti e libri contabili".

Ora, è principio affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo cui il giudice può tenere conto, ai fini della decisione, anche delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ma a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita in giudizio, di modo che le parti di quest'ultimo possano farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 12508/2016; cfr. anche Cass. 9843/2014).

Nella specie, parte attrice, pur avendo depositato nei termini la relazione di c.t.u. della dott.ssa *omissis* (allegato n. 9, memoria istruttoria 18.6.2012), non ha tuttavia versato in atti i documenti e i libri contabili su cui tale relazione era stata effettuata, in tal modo non consentendone la valutazione in giudizio, così che il CTU ha soltanto fatto affidamento sulla bontà dei dati riportati nella relazione versata in atti da parte attrice, senza poterli confrontare con i relativi documenti e libri contabili.

Ciò determina, evidentemente, l'irrelevanza delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella parte in cui effettua la mera ricognizione dei dati riportati nella relazione peritale prodotta dalla Curatela.

A nulla può valere, poi, deposito della documentazione contabile in discorso, effettuato dalla Curatela all'udienza del 22.5.2015 (ancorché previa autorizzazione del giudice), ossia quando si erano oramai realizzate le preclusioni istruttorie (termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. concessi all'udienza del 20.4.2012) e per tale motivo, quindi, inutilizzabili ai fini della decisione. Invero, il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. 4376/2000).

Da ciò deriva, evidentemente, che, in questa sede, in non può ritenersi sufficientemente dimostrato il presupposto dello stato di incapienza della società e/o della non correttezza dei bilanci e dei prelievi soci, all'epoca dei fatti, non avendo potuto il CTU verificarne la sussistenza per mancanza di idonea documentazione in atti.

Anche per tale motivo, in definitiva, la domanda non può trovare accoglimento *omissis*.

Per tutto quanto innanzi evidenziato, la domanda va rigettata. Nulla a provvedere in ordine alle spese di lite stante la contumacia dei convenuti. Le spese di CTU, già

liquidate in corso di causa in favore del dott. *omissis*, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

PQM

Il tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento di SAS *omissis*, nonché di quest'ultima in proprio, nei confronti di *omissis*, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede: rigetta la domanda; pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

